

Si ritiene opportuno premettere che in merito alla “collaborazione degli organismi paritetici” alla formazione in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 promuove il ruolo di tali organismi a “condizioni precise” e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale” (art. 2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/08) e che operino nel “Settore” e nel “Territorio” di competenza” (art. 37, comma 12, T.U. di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il Dirigente scolastico/datore di lavoro che richieda – come previsto dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione di attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti, che propongono la propria opera a sostegno dell’istituzione scolastica richiedente, posseggano tali caratteristiche.

Come previsto dal recente Accordo Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 Luglio 2012 (Adeguamento e Linee applicative degli Accordi 21 Dicembre 2011), il datore di lavoro, nel caso in cui intenda far svolgere la formazione da un Ente Formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico.

Nello stesso Accordo 25 Luglio 2012 viene ribadito quanto già esposto dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 20 del 29 Luglio 2011, ovvero che la norma “non impone al datore di lavoro” di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il D.Lgs. 81/08 attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo.

Resta, comunque, fermo che la richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi che dimostrino il possesso dei requisiti di legge.

Per quanto concerne le condizioni che l’organismo paritetico operi sia nel “territorio” che nel “settore di attività del datore di lavoro”, l’Accordo 25 Luglio 2012 ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia.

<<Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale, ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che “intendesse” farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all’art. 37, comma 12, del testo unico, “potrà” comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.>>

Nel citato Accordo 25 Luglio 2012 viene, altresì, opportunamente precisato che della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa.

Pertanto, è valida la formazione erogata anche "senza la collaborazione" degli organismi paritetici, posto che il D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna sanzione per la mancata collaborazione.

Ciò premesso, ad oggi, dopo varie ricerche effettuate in campo nazionale, non risultano costituiti né a livello provinciale né a livello regionale (tanto meno a livello interregionale o a livello nazionale), organismi paritetici riguardanti il "Settore Istruzione statale".

Si ha notizia della presenza di organismi paritetici che interessano i Centri di Formazione Professionale (C.F.P), gestiti dalle Regioni e dalle Province, di organismi paritetici riguardanti le Scuole Edili ed altri ambiti lavorativi (es. Settore Industriale, Settore Panettieri, ecc.), ma nulla ancora che veda coinvolte le istituzioni scolastiche statali.



Data:	22-09-2012
Area tematica:	Sicurezza
Argomento/i:	Sicurezza sul lavoro: RSL Sicurezza sul lavoro: RSPP
Domanda:	Sono un ds di nuova nomina ed ho scoperto che nella scuola che gestisco negli ultimi anni il personale non è stato formato in materia di sicurezza; visto l'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 dovrò organizzare detti corsi per i lavoratori nella formula 4+8 ore formazione con l'aggiunta per i preposti di ulteriori 8 ore. L'accordo prevede il previo obbligo di chiedere la collaborazione di enti bilaterali o organismi di partecipazione del settore; a me non risulta che esistano nel settore scuola; vorrei avere una conferma o smentita con eventuali indirizzi di detti enti competenti grazie
Risposta:	<p>Si ritiene opportuno premettere che in merito alla "collaborazione degli organismi paritetici" alla formazione in materia di sicurezza, il D.Lgs. 81/08 promuove il ruolo di tali organismi a "condizioni precise" e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di "associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale" (art. 2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/08) e che operino nel "Settore" e nel "Territorio" di competenza" (art. 37, comma 12, T.U. di salute e sicurezza sul lavoro).</p> <p>Ne discende che il Dirigente scolastico/datore di lavoro che richieda - come previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08 - la "collaborazione" di tali organismi per l'effettuazione di attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti, che propongono la propria opera a sostegno dell'istituzione scolastica richiedente, posseggano tali caratteristiche.</p> <p>Come previsto dal recente Accordo Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 Luglio 2012 (Adeguamento e Linee applicative degli Accordi 21 Dicembre 2011), il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un Ente Formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.</p> <p>Nello stesso Accordo 25 Luglio 2012 viene ribadito quanto già esposto dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 20 del 29 Luglio 2011, ovvero che la norma "non impone al datore di lavoro" di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il D.L.gs. 81/08 attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo.</p> <p>Resta, comunque, fermo che la richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi che dimostrino il possesso dei requisiti di legge.</p> <p>Per quanto concerne le condizioni che l'organismo paritetico operi sia nel "territorio" che nel "settore di attività del datore di lavoro", l'Accordo 25 Luglio 2012 ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato nella Provincia.</p> <p><<Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale, ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che "intendesse" farlo, senza che - in tal caso - si applichi la previsione di cui all'art. 37, comma 12, del testo unico, "potrà" comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.>></p> <p>Nel citato Accordo 25 Luglio 2012 viene, altresì, opportunamente precisato che della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa.</p> <p>Pertanto, è valida la formazione erogata anche "senza la collaborazione" degli organismi paritetici, posto che il D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna sanzione per la mancata collaborazione.</p> <p>Ciò premesso, ad oggi, dopo varie ricerche effettuate in campo nazionale, non risultano costituiti né a livello provinciale né a livello regionale (tanto meno a livello interregionale o a livello nazionale), organismi paritetici riguardanti il "Settore Istruzione statale".</p> <p>Si ha notizia della presenza di organismi paritetici che interessano i Centri di Formazione Professionale (C.F.P), gestiti dalle Regioni e dalle Province, di organismi paritetici riguardanti le Scuole Edili ed altri ambiti lavorativi (es. Settore Industriale, Settore Panettieri, ecc.), ma nulla ancora che veda coinvolte le istituzioni scolastiche statali.</p>